

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare

(2000/C 116 E/15)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 638 def. — 1999/0258(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'11 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e segnatamente l'articolo 63,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 3 del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione; la lettera a) di tale articolo prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e di soggiorno e fa esplicito riferimento all'ingresso e al soggiorno a scopo di ricongiungimento familiare.
- (2) Le misure relative al ricongiungimento familiare devono essere adottate conformemente all'obbligo di tutela della famiglia e di rispetto della vita familiare sancito da numerosi strumenti di diritto internazionale, e segnatamente dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea l'Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla suddetta convenzione.
- (3) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tener conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine.
- (4) Il Consiglio europeo, nella riunione speciale di Tampere, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri e che una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe proporsi di offrire loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea.
- (5) Conformemente al Piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 ⁽¹⁾, si deve procedere all'adozione di uno strumento sullo status giuridico degli immigrati legali nei due anni successivi all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e di una normativa sulle condizioni di ingresso e di soggiorno, e devono essere elaborate, entro cinque anni, norme sulle procedure di rilascio da parte degli Stati membri di visti e di permessi di soggiorno a lungo termine, anche ai fini del ricongiungimento familiare.
- (6) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare un ambiente socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato agli articoli 2 e 3, paragrafo 1, punto k) del trattato CE.
- (7) Al fine di garantire la tutela della famiglia e il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno istituire un diritto al ricongiungimento familiare riconosciuto dagli Stati membri ed è importante stabilire, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio di tale diritto.
- (8) La situazione dei rifugiati e di coloro che beneficiano della protezione sussidiaria richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere una vita di famiglia; pertanto, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.
- (9) Al fine di evitare discriminazioni tra i cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e quelli che non lo esercitano, è opportuno prevedere che il ricongiungimento familiare dei cittadini dell'Unione che risiedono nei paesi di cui hanno la nazionalità sia disciplinato dalle norme del diritto comunitario in materia di libera circolazione.
- (10) Il ricongiungimento familiare riguarda i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni. Nel caso in cui, in uno Stato membro, la situazione delle coppie non sposate sia assimilata a quella delle coppie sposate, occorre rispettare il principio della parità di trattamento e prevedere che il partner non legato da vincoli di matrimonio possa beneficiare del ricongiungimento.

⁽¹⁾ Piano d'azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1).

- (11) Il ricongiungimento familiare deve riguardare anche i figli maggiorenni e gli ascendenti, qualora la loro situazione personale non consenta loro, per ragioni importanti e obiettive, di essere separati dal cittadino di un paese terzo che risieda legalmente in uno Stato membro.
- (12) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinano l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei familiari; tali procedure devono essere efficaci ed eque e offrire agli interessati un livello adeguato di protezione.
- (13) Deve essere incoraggiata l'integrazione dei familiari; a tal fine, deve essere loro attribuito, dopo un periodo di residenza nello Stato membro, uno statuto indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento. Essi devono avere accesso all'istruzione, all'occupazione e alla formazione professionale.
- (14) Devono essere previste misure adeguate, proporzionate e dissuasive per evitare e sanzionare l'aggiramento delle norme e delle procedure per il ricongiungimento familiare.
- (15) Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, cioè la previsione di un diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che venga esercitato secondo modalità comuni, non può, in quanto tale, essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può invece essere realizzato meglio a livello comunitario, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per raggiungere tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è istituire un diritto al ricongiungimento familiare a beneficio dei cittadini di paesi terzi residenti legalmente sul territorio degli Stati membri e dei cittadini dell'Unione che non esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Tale diritto è esercitato in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- b) «rifugiato»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione

relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

- c) «persona che beneficia di una protezione sussidiaria»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle pratiche degli Stati membri;
- d) «il richiedente il ricongiungimento»: cittadino di un paese terzo residente legalmente in uno Stato membro ovvero cittadino dell'Unione che chiede di ricongiungersi ai propri familiari;
- e) «ricongiungimento familiare»: l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino dell'Unione o di un cittadino di un paese terzo residente legalmente in tale Stato membro, al fine di formare o conservare l'unità familiare, sia che i vincoli familiari siano anteriori, sia che siano posteriori all'ingresso del residente;
- f) «permesso di soggiorno»: un permesso o un'autorizzazione, rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prescritta dalla sua legislazione, che permettono a un cittadino di un paese terzo di risiedere sul suo territorio, ad eccezione delle autorizzazioni provvisorie rilasciate in attesa dell'esame di una domanda d'asilo.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica quando il richiedente il ricongiungimento è:

- a) un cittadino di un paese terzo che risiede legalmente in uno Stato membro ed è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro, per un periodo pari o superiore a un anno,
- b) un rifugiato, indipendentemente dalla durata di validità del suo permesso di soggiorno,
- c) un cittadino dell'Unione europea che non esercita il suo diritto alla libera circolazione,

se i membri della famiglia del richiedente il ricongiungimento sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.

2. La presente direttiva non si applica quando il richiedente il ricongiungimento è:

- a) un cittadino di un paese terzo che chiede il riconoscimento della qualità di rifugiato e la cui domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) un cittadino di un paese terzo autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o che ha chiesto l'autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status.

3. La presente direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione delle persone.

4. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli contenute:

- a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità, ovvero tra la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e alcuni paesi terzi dall'altra, entrati in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva;
- b) nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e nella convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

Articolo 4

In deroga alla presente direttiva, il ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell'Unione che risiede nello Stato membro di cui ha la nazionalità e che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione delle persone è disciplinato, in quanto compatibili, dagli articoli da 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio⁽¹⁾ e dalle altre disposizioni di diritto comunitario indicate nell'allegato.

CAPO II

Membri della famiglia

Articolo 5

1. In virtù della presente direttiva e subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

- a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento, o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione duratura con il richiedente il ricongiungimento, se la legislazione dello Stato membro interessato assimila la situazione delle coppie non sposate a quella delle coppie sposate;
- b) i figli minorenni del richiedente il ricongiungimento e del suo coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, compresi i figli adottati secondo la decisione presa dall'autorità competente dello Stato interessato o una decisione riconosciuta da tale autorità;
- c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del richiedente il ricongiungimento o del coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, quando uno di essi sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento; nel caso in cui i figli siano affidati ad entrambi i genitori, è necessario il consenso dell'altro genitore;
- d) gli ascendenti del richiedente il ricongiungimento o del suo coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, qualora essi siano a loro carico e non abbiano alcun altro sostegno familiare nel paese d'origine;

e) i figli maggiorenni del richiedente il ricongiungimento o del coniuge o partner non legato da vincoli di matrimonio, qualora essi non siano coniugati e non possano oggettivamente provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute.

2. In caso di matrimonio poligamo, se il richiedente il ricongiungimento ha già una moglie convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza l'ingresso e il soggiorno di un'altra moglie né dei figli di quest'ultima. L'ingresso e il soggiorno dei figli di un'altra moglie sono autorizzati se lo esiga l'interesse superiore dei figli.

3. I figli minorenni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) devono avere un'età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati.

4. Quando il richiedente il ricongiungimento è un rifugiato o una persona che beneficia di una protezione sussidiaria, gli Stati membri agevolano il ricongiungimento di altri membri della famiglia non previsti al paragrafo 1, qualora essi siano a carico del richiedente il ricongiungimento.

5. I cittadini di paesi terzi che risiedono in uno Stato membro a scopo di studio non possono farsi raggiungere dagli ascendenti di cui al paragrafo 1, lettera d).

Articolo 6

Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri possono:

- a) autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti, senza applicare le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
- b) autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare di altri familiari non previsti dall'articolo 5, quando il minore non abbia ascendenti o quando è impossibile ritrovarli.

CAPO III

Presentazione ed esame della domanda

Articolo 7

1. Al fine di esercitare il proprio diritto al ricongiungimento familiare, il richiedente il ricongiungimento presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede una domanda di ingresso e di soggiorno per un membro della sua famiglia. La domanda deve essere corredata da documenti che provino i vincoli familiari e l'osservanza delle condizioni previste dagli articoli 5 e 8 e, ove opportuno, dagli articoli 9 e 10. La domanda è presentata quando il membro della famiglia si trova all'esterno del territorio di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato esamina una domanda presentata quando il membro della famiglia risiede già sul suo territorio, in casi particolari o sulla base di considerazioni di ordine umanitario.

3. Dopo aver esaminato la domanda, le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto al richiedente il ricongiungimento la loro decisione entro un termine di sei mesi. Il rigetto della domanda deve essere debitamente motivato.

4. Se il richiedente il ricongiungimento è un rifugiato o persona che beneficia della protezione sussidiaria e non può fornire documenti che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare l'esistenza dei vincoli familiari. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

5. Nell'esame della domanda, gli Stati membri si adoperano per tenere nella dovuta considerazione l'interesse superiore dei figli minorenni.

CAPO IV

Condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare

Articolo 8

1. Gli Stati membri possono rifiutare l'ingresso e il soggiorno di un membro della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di salute pubblica.

2. Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del membro della famiglia in questione.

3. L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non costituisce motivo sufficiente per giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 9

1. Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare lo Stato membro interessato può chiedere al richiedente il ricongiungimento di dimostrare che egli dispone:

- a) di un alloggio adeguato, cioè di un'abitazione considerata normale per una famiglia comparabile che viva nella stessa regione dello Stato membro interessato;
- b) di un'assicurazione contro le malattie che copra complessivamente i rischi nello Stato membro interessato per lui stesso e per i membri della sua famiglia;
- c) di risorse stabili e sufficienti, vale a dire superiori o almeno pari al livello di risorse al di sotto del quale può essere concessa un'assistenza sociale nello Stato membro interessato.

Quando non possa essere applicato il primo comma, le risorse sono considerate sufficienti qualora siano pari o superiori al livello della pensione minima di sicurezza sociale versata dallo Stato membro interessato.

2. Le condizioni relative all'alloggio, all'assicurazione malattia e alle risorse di cui al paragrafo 1 possono essere fissate dagli Stati membri solo al fine di assicurarsi che il richiedente il ricongiungimento sarà in grado di provvedere alle esigenze dei membri della famiglia ricongiunta, senza ulteriore ricorso ai fondi pubblici. Tali disposizioni non possono comportare discriminazioni tra i cittadini dello Stato e quelli di un paese terzo.

3. Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente il ricongiungimento è un rifugiato o una persona che beneficia di una protezione sussidiaria.

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono esigere che il richiedente il ricongiungimento, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia risieduto legalmente sul loro territorio per un periodo non superiore ad un anno

2. Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente il ricongiungimento è un rifugiato o una persona che beneficia di una protezione sussidiaria.

CAPO V

Ingresso e soggiorno dei membri della famiglia

Articolo 11

1. Una volta che sia stata accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del familiare. Gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari, compresi, se del caso, i visti di transito. Tali visti sono gratuiti.

2. Lo Stato membro interessato rilascia al familiare un permesso di soggiorno rinnovabile con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento. Se il permesso di soggiorno del richiedente il ricongiungimento è permanente o illimitato, gli Stati membri possono limitare il primo permesso di soggiorno del familiare a un anno.

Articolo 12

1. I membri della famiglia del richiedente il ricongiungimento hanno diritto, allo stesso titolo dei cittadini dell'Unione:

- a) all'accesso all'istruzione;
- b) all'accesso a un'attività lavorativa dipendente o autonoma;

c) all'accesso all'orientamento, alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale.

2. Le lettere b) e c) del paragrafo 1 non si applicano agli ascendenti e ai figli maggiorenni, quali definiti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Articolo 13

1. Trascorso un periodo massimo di quattro anni di residenza e sempreché continuino a sussistere i vincoli familiari, il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento.

2. Gli Stati membri possono concedere un permesso di soggiorno autonomo ai figli maggiorenni e agli ascendenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) e e).

3. In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti, le persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare e residenti da almeno un anno, possono chiedere un permesso di soggiorno autonomo. Quando situazioni particolarmente difficili lo richiedono, gli Stati membri accolgono tali domande.

CAPO VI

Sanzioni e mezzi di ricorso

Articolo 14

1. Gli Stati membri possono rifiutare la domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della famiglia se è accertato che:

- a) il loro ingresso e/o soggiorno è stato ottenuto mediante falsificazione di documenti o con la frode, ovvero se
- b) il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di entrare e/o soggiornare in uno Stato membro.

2. Gli Stati membri procedono a controlli puntuali in caso di fondata presunzione di violazioni.

Articolo 15

In caso di rigetto o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del richiedente il ricongiungimento o dei membri della sua famiglia gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata della sua residenza nello Stato membro,

nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.

Articolo 16

In caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, di mancato rinnovo, di ritiro del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento, il richiedente il ricongiungimento e i membri della famiglia possono avvalersi dei rimedi giurisdizionali previsti nello Stato membro interessato.

Articolo 17

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione non oltre la data prevista all'articolo 19, nonché, quanto prima possibile, le relative modificazioni.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 18

Al più tardi entro due anni dal termine di cui all'articolo 19 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione negli Stati membri della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ⁽¹⁾.

Direttiva 68/360/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità ⁽²⁾.

Regolamento (CEE) 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ⁽³⁾.

Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi ⁽⁴⁾.

Direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata ⁽⁵⁾.

Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno ⁽⁶⁾.

Direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale ⁽⁷⁾.

Direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.
⁽²⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13.
⁽³⁾ GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.
⁽⁴⁾ GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.
⁽⁵⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.
⁽⁶⁾ GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.
⁽⁷⁾ GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.
⁽⁸⁾ GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.